

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

N° 16 articoli (da art. 246 a art. 261)

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 246 c.1 Campo di applicazione</p>	<p>Tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.</p>	<p>Tra le attività assoggettate al TU sono comprese anche le attività minerarie (pietre verdi), scavi per opere di ingegneria in terreni o rocce contenenti amianto, lavorazione o riparazione delle pietre ornamentali (DM 14.05.96)?</p> <p>Risposta aperta</p>

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

N° 16 articoli (da art. 246 a art. 261)

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 249, c. 2 lettere a), b), c) e d)</p> <p>Valutazione del rischio</p>	<p>Per esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI), nelle attività su materiali non friabili e in buono stato :</p> <ul style="list-style-type: none">a) brevi non continuative di manutenzione;b) rimozione senza deterioramento;c) incapsulamento e confinamento;d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni. <p>non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 1.</p> <p><i>N. B. Anche l'art. 253 c.1 non si applica per queste situazioni.</i></p>	<p>Cosa si intende per ESEDI?</p> <p>E' necessario attendere gli orientamenti dalla C.C.P. .</p> <p>Deve essere fatta la valutazione del rischio amianto per le ESEDI?</p> <p>Sì, inizialmente ma non periodicamente come richiesto dall'art. 253 c.1.</p> <p>La valutazione del rischio amianto richiede la misurazione?</p> <p>E' necessario attendere gli orientamenti dalla C.C.P. . Risposta aperta.</p> <p>In presenza di ESEDI con piccola rimozione di MCA è necessario presentare il piano di lavoro?</p> <p>Fino a che non vengono prodotti dalla C.C.P. gli orientamenti per le ESEDI, va applicato l'art. 256.</p>

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

N° 16 articoli (da art. 246 a art. 261)

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 249 c.4 Valutazione del rischio	La Commissione consultiva permanente prevista dall'articolo 6 deve definire orientamenti pratici per la determinazione delle ESEDI.	<p>E' stato prodotto qualcosa ?</p> <p>il Comitato n. 2 “Agenti chimici fisici e biologici” della Commissione Consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro in data 10 aprile 2008, presso il Ministero del Lavoro, ha approvato il documento “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) nell’ambito delle operazioni previste dall’art. 59-quinquies comma 2 del D.lgs. n. 626/94, così come inserito dall’art. 2 comma 1 del Dlgs n. 257/2006 fatta salva tutta la normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro”. Il documento deve ancora essere ufficializzato.</p> <p>Permane la Microraccolta come da DGRV 1690/2002 ?</p> <p>Risposta aperta</p>

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

N° 16 articoli (da art. 246 a art. 261)

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 250 Notifica	Il Ddl presenta una notifica prima dell'inizio dei lavori.	In quali situazioni il Ddl deve presentare la Notifica? Risposta aperta
Art. 251, c. 1, lett. b, c Misure di prevenzione e protezione	L'aria filtrata presente all'interno del DPI non deve superare un decimo del valore limite indicato all'articolo 254 (0,01 ff/cc = 10 ff/l) Deve essere previsto un adeguato intervallo di riposo durante l'uso dei DPI a seconda dell'impegno fisico richiesto dal lavoro.	Quale periodo di riposo può essere considerato adeguato? E con quale cadenza? Risposta aperta
Art. 251, c. 1, lett. d Misure di prevenzione e protezione	“d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3 , si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo”	Errore: intende evidentemente comma 2: lavorazioni ESEDI

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

N° 16 articoli (da art. 246 a art. 261)

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 254 Valore limite	Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria , misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.	Nuovo
Art.256 c. 1	“I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.	N.B. Il D.Lgs 22/97 è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06. Resta il riferimento al primo fino a che non verranno emanati i decreti attuativi pertinenti.
Art.256 c.4	Nell'articolato manca la dichiarazione della data di inizio lavori.	Come può essere ottenuto questo dato? Risposta aperta. Per il Servizio che scrive tramite lo strumento della disposizione.
Art.256 c.6	“L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 50. ”	Errore: Intende evidentemente 250 cioè la Notifica.

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

N° 16 articoli (da art. 246 a art. 261)

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 259, c. 1 Sorveglianza sanitaria	Il controllo sanitario è volto anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.	Nuovo
Art. 260, c. 1 Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio	Il Ddl iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1 i lavoratori la cui esposizione ad amianto sia stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240 (esposizione non prevedibile). L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea.	Nuovo Si rileva un criterio diverso per la registrazione degli esposti ad amianto rispetto a chi è esposto ad altri cancerogeni-mutageni.